



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE

Regolamento concernente le modalità di svolgimento del concorso e del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice perito del ruolo dei Periti

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi e integrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in particolare il comma 3 dell'articolo 7;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 relativo al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

VISTO il decreto del Vice Capo del Corpo forestale dello Stato in data 20 aprile 2004, annotato presso l'Ufficio Centrale del Bilancio il 5 maggio 2004 con il n. 847, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale del C.F.S. del 21 maggio 2004, relativo al regolamento concernente le modalità di svolgimento del concorso e del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice perito del ruolo dei Periti;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell'articolo 3 del suddetto regolamento ove si indica, come causa di esclusione dal concorso, l'aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese nel biennio precedente, compreso l'anno di riferimento;

RITENUTO di dover modificare il predetto comma 2 dell'art. 3, limitatamente al periodo di riferimento;

VISTA, altresì, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del suddetto regolamento che prevede in punti 1 per anno la valutazione complessiva di servizio maturato al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed in punti 0,50 la valutazione della frazione di anno pari o superiore a 6 mesi, omettendo, però, di indicare il punteggio massimo attribuibile;

CONSIDERATO che occorre modificare la citata lettera c) per quanto attiene al titolo di servizio dell'anzianità, al punteggio massimo ad esso attribuibile, nonché a quello attribuibile alle frazioni di anno;

DECRETA

Articolo 1

1. Per i motivi indicati nelle premesse, il regolamento concernente le modalità di svolgimento del concorso e del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice perito del ruolo dei Periti, contenuto nel decreto del Vice Capo del Corpo forestale dello Stato, in data 20 aprile 2004, annotato presso l'Ufficio Centrale del Bilancio il 5 maggio 2004 con il n. 847, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale del C.F.S. del 21 maggio 2004, viene modificato come appresso indicato:

- al comma 2 dell'art. 3 dopo le parole "nel biennio precedente", le parole "compreso l'anno di riferimento", sono sostituite dalle parole "all'anno nel quale si sono verificate le vacanze";
- alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 l'espressione "anzianità complessiva di servizio maturata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, punti 1 per anno; la frazione pari o superiore a 6 mesi si valuta con punti 0,50" è sostituita da "anzianità di servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 5; la frazione di anno si valuta in dodicesimi".

Roma, **30 LUG. 2004**

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone





Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE

Bando di concorso interno per titoli ed esami a n. 21 posti della qualifica di vice perito disponibili al 31 dicembre 2003

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi e integrativi;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in particolare il comma 3 dell'articolo 7;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 27 maggio 1999, n. 201, concernente il regolamento recante la disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 ed, in particolare, l'articolo 41, comma 1, lett. b), ai sensi del quale l'accesso alla qualifica di vice perito si consegue, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa;

VISTO il decreto del Vice Capo del C.F.S. del 20 aprile 2004 concernente il regolamento previsto dall'art. 44 comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

ATTESO che dall'esame del ruolo dei periti al 31.12.2003 risultano disponibili, per il concorso interno, ventuno posti;

RITENUTO di poter bandire il concorso per titoli di servizio ed esami;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo forestale dello Stato;

DECRETA

Art. 1

(Concorso per titoli di servizio ed esami)

1. In applicazione dell'articolo 41, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è indetto un concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2003, suddivisi come di seguito indicato:

vice perito forestale: 5;
vice perito ai servizi: 13;
vice perito amministrativo: 3

2. Un terzo dei posti è riservato al personale che, al 31 dicembre 2003, è in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni ed appartiene al ruolo dei revisori, anche se privo del titolo di studio, suddiviso come di seguito indicato:

vice perito forestale: 2;
vice perito ai servizi: 4;
vice perito amministrativo: 1.

Art. 2

(Requisiti di partecipazione)

1. E' ammesso a partecipare il personale che alla data del presente provvedimento:

a) espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa e proviene da profili professionali sottordinati a quelli nei quali si sono verificate le vacanze secondo le seguenti corrispondenze:

<ul style="list-style-type: none">- operatore forestale- operatore scelto forestale- collaboratore forestale- collaboratore capo forestale- vice revisore forestale- revisore forestale- revisore capo forestale	}	VICE PERITO FORESTALE
--	---	-----------------------

<ul style="list-style-type: none">- operatore alimentare, ai servizi, ai lavori di piccola manutenzione;- operatore scelto alimentare, ai servizi, ai lavori di piccola manutenzione;- collaboratore alimentare, ai servizi, ai lavori di piccola manutenzione;- collaboratore capo alimentare, ai servizi, ai lavori di piccola manutenzione;- vice revisore ai servizi e ai lavori di piccola manutenzione;- revisore ai servizi e ai lavori di piccola manutenzione;	}	VICE PERITO AI SERVIZI
--	---	---------------------------

– revisore capo ai servizi e ai lavori di piccola manutenzione;

- operatore amministrativo;
- operatore scelto amministrativo;
- collaboratore amministrativo;
- collaboratore capo amministrativo;
- vice revisore amministrativo;
- revisore amministrativo;
- revisore capo amministrativo;

} VICE PERITO AMMINISTRATIVO

b) è in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni;

c) è in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ferma restando la deroga prevista dal comma 2 dell'art. 1 del presente bando per gli appartenenti al ruolo dei revisori;

d) non ha riportato nel biennio 2001 – 2002 sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;

e) non ha conseguito nel triennio 2000 – 2002 un giudizio complessivo inferiore a buono;

f) non risulta sospeso cautelatamente dal servizio in applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 3/1957.

2. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice su conforme modello allegato al presente bando, del quale costituisce parte integrante, reperibile anche sulla rete Intranet, devono essere dirette alla Divisione IV dell'Ispettorato Generale per il tramite degli Uffici di appartenenza ai quali dovranno essere presentate entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato. I predetti Uffici rilasceranno ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza.

2. E' fatto obbligo agli aspiranti:

a) di dichiarare nella domanda:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni;
- ove richiesto, il diploma posseduto, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data del conseguimento;
- ufficio presso il quale presta servizio;
- di non aver riportato nel biennio 2001 – 2002 sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;
- il giudizio complessivo conseguito nel triennio 2000 – 2002;
- i titoli di servizio previsti al successivo articolo 4 di cui intende avvalersi.

3. E' ammessa la domanda per uno solo dei profili professionali messi a concorso con il presente provvedimento.

4. Il candidato deve allegare alla domanda, in originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, qualora non già consegnato all'Amministrazione, nonché i titoli di servizio non in possesso dell'Amministrazione. Per il titolo di studio è ammessa la autocertificazione.

Art. 4 (Titoli di servizio)

1. Le categorie di titoli di servizio, che devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2003, ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi al triennio 2000 – 2002; fino a punti 5;
- b) anzianità nella qualifica di appartenenza; punti 1 per anno, fino ad un massimo di punti 5; la frazione di anno si valuta in dodicesimi;
- c) ricompense e riconoscimenti di cui al D.P.R. 201/1999; fino a punti 5.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione determina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

3. Per i soli candidati che superano la prova, l'Amministrazione invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione con i titoli di servizio allegati da ciascun candidato o in possesso dell'Amministrazione, semprechè elencati nella domanda di partecipazione.

Art. 5 (Prove d'esame)

1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta teorico-pratica e da un colloquio.

2. La prova scritta consiste nella soluzione, in un tempo predeterminato, di un questionario articolato su sessanta domande a risposta multipla vertenti, oltre che su elementi di informatica e sulle attribuzioni e l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, sulle seguenti materie:

- **per il profilo professionale di vice perito forestale:**
 - elementi di botanica ed ecologia forestale;
 - elementi di selvicoltura generale; danni alle piante da fattori biotici e abiotici.
- **per il profilo professionale di vice perito ai servizi:**
 - elementi di scienze naturali: i sistemi viventi; scienza della terra
 - elementi di chimica: la struttura atomica e i suoi legami; principali sistemi chimici.
- **per il profilo professionale di vice perito amministrativo:**
 - elementi di diritto amministrativo: varie tipologie dell'atto amministrativo; ricorsi amministrativi;
 - elementi di contabilità di stato: profili generali del bilancio dello Stato; i contratti della pubblica amministrazione.

3. La durata della prova non potrà essere inferiore a quarantacinque minuti.
4. La prova si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.
5. La sede, la data e l'ora della prova scritta saranno comunicate mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identificazione.
6. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove è escluso dal concorso.
7. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.

Art. 6

(Formazione delle graduatorie)

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportato nella prova d'esame, del voto riportato nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli valutati.
2. Sulla base del punteggio complessivo riportato, la Commissione esaminatrice compila tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando di concorso, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Art. 7

(Approvazione delle graduatorie)

1. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito distinte per profilo professionale e sono dichiarati vincitori i candidati collocatisi utilmente in dette graduatorie con riferimento al numero dei posti messi a concorso.
2. A parità di punteggio nell'ambito di ciascun profilo professionale prevalgono, nell'ordine, la qualifica posseduta e la posizione in ruolo al 31 dicembre 2003.
3. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e diffuso sulla rete Intranet del Corpo forestale dello Stato.

Art. 8

(Corso di formazione)

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti ed avviati a frequentare un corso di formazione professionale, con esami finali, della durata di sei mesi, le cui modalità di svolgimento sono state fissate con il decreto del Vice Capo del Corpo forestale dello Stato del 20 aprile 2004.

Art. 9
(*Esami di fine corso*)

1. Al termine del corso i partecipanti sono chiamati a sostenere, come esame finale, una prova scritta consistente in un questionario articolato in domande a risposta multipla inerente alle materie oggetto di insegnamento.

Art. 10
(*Approvazione delle graduatorie dell'esame di fine corso e nomina a vice perito*)

1. Ai fini della formazione della graduatoria dell'esame di fine corso, a parità di punteggio, prevale la posizione acquisita nella graduatoria del concorso.

2. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato vengono approvate le graduatorie di cui al comma 1, per ciascun profilo professionale e, secondo l'ordine di queste, viene conferita la nomina alla qualifica di vice perito in prova, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2004 ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Roma, 30 LUG. 2004

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone



AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo forestale dello Stato
Ispettorato Generale
Divisione IV - Via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma

CONCORSO INTERNO
VICE PERITO
(vacanze al 31 dicembre 2003)

Spazio riservato all'Ufficio

Il/la sottoscritto/a (qualifica) _____ (Cognome) _____
(Nome) _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____
in servizio presso _____
tel. _____

CHIEDE

di partecipare al concorso interno per titoli ed esami, a complessivi 21 posti, per l'accesso alla qualifica di vice perito -
profilo professionale _____ - del ruolo dei Periti del Corpo
Forestale dello Stato.

A tal fine dichiara: (barrare le caselle che interessano)

- che al 31.12.2003 rivestiva la qualifica di _____ profilo professionale _____;
- di non aver riportato nel biennio 2001 – 2002 sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;
- di non risultare sospeso cautelaramente dal servizio in applicazione dell'art. 93 del D.P.R n. 3/1957

Dichiara inoltre al fine della valutazione dei titoli di servizio:

- di aver riportato negli anni sotto specificati i seguenti giudizi complessivi:

- anno 2000 _____
- anno 2001 _____
- anno 2002 _____

- di aver ottenuto i seguenti speciali riconoscimenti di cui al D.P.R. 201/1999: _____

- di aver maturato alla data del 31.12.2003 l'anzianità nella qualifica, di anni _____ e mesi _____

- il candidato allega il seguente titolo di studio in originale o copia autenticata¹ (allegare solo se non consegnato all'amministrazione) _____

Chiede che qualunque eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo:

Data _____

Firma _____

¹ In luogo del titolo di studio originale e della relativa copia autenticata è possibile allegare dichiarazione sostitutiva predisposta ai sensi del D.P.R. 445/2000